

Avv. Sara Ferrari
Via Mestrina 69
30172 MESTRE – VENEZIA
Tel.041.5040390 – Fax 041.3969018
sara.ferrari@avvocatoferrari.eu
sara.ferrari@venezia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI VENEZIA
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

D.L. 12/01/2019 n. 14

Integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83

PER

Paolo Marchioro, nato a Padova il 24/03/1960, C.F. MRCPLA60C24G224I, residente a Martellago via Fapanni n. 2 (VE) e la signora Laura Dogà, nata a Venezia (VE) il 07/071958, C.F. DGOLRA58L47L736F, residente a Martellago via Fapanni n. 2 (VE)

I RICORRENTI

Il nucleo familiare dei ricorrenti risulta composto da:

Paolo Marchioro, nato a Padova il 24/03/1960, C.F. MRCPLA60C24G224I, e la signora Laura Dogà, nata a Venezia (VE) il 07/071958, C.F. DGOLRA58L47L736F, entrambi residenti a Martellago via Fapanni n. 2 (VE)

PREMESSE

I signori Paolo Marchioro e Laura Dogà si trovano in una condizione di sovraesposizione debitoria e rientra nella categoria del “debitore in stato di sovraindebitamento” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83 sussistendo i presupposti e non ricorrendo cause ostative, i ricorrenti hanno depositato istanza di nomina del Gestore della Crisi presso l’OCC del Veneziano; il medesimo Ente ha incaricato della procedura la dott.ssa Valentina Vianello, con studio in via Mestrina n. 6/C iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Sezione A al n. 1410 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 181144.

Tanto premesso, previa acquisizione da parte dell’OCC della relazione, al cui contenuto si rinvia come parte integrante del presente atto si dimette il presente ricorso per la



proposta di concordato minore ex art. 74 D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83

SOMMARIO

- 1) Sulle cause dell'indebitamento e sull'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;
- 2) La situazione reddituale dei debitori ricorrenti;
- 3) La situazione patrimoniale dei debitori ricorrenti;
- 4) La situazione debitoria dei debitori ricorrenti;
- 5) Il fabbisogno per il mantenimento della famiglia;
- 6) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- 7) I crediti sorti in funzione della procedura;
- 8) Proposta di concordato minore - Tempi e modalità di soddisfacimento;
- 9) La convenienza economica della proposta dei debitori rispetto all'ipotesi liquidatoria;
- 10) Documenti allegati alla proposta di concordato minore.

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il signor Paolo Marchioro dal 1982 svolge l'attività in proprio di rappresentante di prodotti per la cosmesi e la profumeria alcolica, mentre, la signora Laura Dogà dal 15/3/2019 svolge l'attività di collaboratrice domestica a tempo indeterminato.

Ripercorrendo le cause di indebitamento dei coniugi, si risale al 2008 quando la ditta Artsana Chicco - divisone Lycia, per cui il signor Marchioro lavorava come agente da oltre dieci anni, per la zona del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, viene dichiarata fallita non pagando le provvigioni maturate dell'intero anno che per il Marchioro rappresentavano l'85 % - 90 % del proprio fatturato.

Successivamente, il signor Marchioro acquisisce altri mandati nel settore della profumeria, sebbene dal 2008 persista una grave crisi per gli agenti di tale settore, dovuta dall'apertura di catene di igiene e bellezza e della Grande Distribuzione Organizzata la cui



commercializzazione dei prodotti viene fornita e seguita direttamente da aziende con contratti nazionali.

Col susseguirsi degli anni si verifica, infatti, prima la chiusura di moltissime attività di piccole, medie dimensioni come botteghe e piccole rivendite a causa dell'apertura di nuovi e grandi magazzini e poi vengono introdotte modalità innovative di commercializzazione dei prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

Nel 2015 la ditta Hair Line Diffusion Srl di Reggio Emilia con cui il signor Marchioro aveva un fatturato circa del 35% - 40% fallisce comportando la perdita di quasi 1 anno di provvigioni maturate, indennità di clientela, contributi ecc... (all. 1 - sentenza di fallimento Hair Line Diffusion srl).

Nel 2016 anche la ditta Robyem srl di Calenzano, con la quale il signor Marchioro aveva un mandato per la vendita di accessori da barba di linee esclusive fallisce; anche in questo caso, alcuna somma a titolo di provvigione maturata nell'ultimo anno di attività viene riconosciuta al Marchioro (all. 2 - sentenza di fallimento Robyem srl).

Dal 2000 il signor Marchioro ha in essere un mandato con la ditta Biacrè Laboratori Cosmetici srl di Prato per la vendita di prodotti per i capelli nelle zone del Veneto e Friuli Venezia Giulia con cui realizza circa il 95% del proprio fatturato pari a circa € 20.000,00 annui.

Il signor Marchioro si presta, inoltre, in alcune collaborazioni saltuarie come procacciatore e/o collaboratore temporaneo di agenti della zona Veneto/Friuli Venezia Giulia per incrementare le vendite con presentazione e visite presso i clienti che comportano un incremento del fatturato di circa € 4.000,00/5.000,00 annui.

Sostanzialmente, quindi, il signor Marchioro è passato da avere un fatturato medio negli anni 2000 - 2010 di circa € 80.000,00/90.000,00 euro, negli anni 2010 - 2016 di circa € 35.000,00/40.000,00 e dal 2016 ad oggi di circa € 20.000.

Per quanto premesso, le cause dell'indebitamento c.d. "esogene" dei coniugi Marchioro e Dogà sono, pertanto, riconducibili alla drastica riduzione del fatturato dovuta sia, alla crisi economica del mercato legata al settore dell'igiene della casa e della persona, che, al



cambiamento della figura professionale dell'agente di commercio in quanto, nel tempo, si sono ridotte le opportunità di trovare aziende per cui lavorare.

Relativamente, invece, alle cause di indebitamento c.d. "endogene" dei ricorrenti è necessario procedere ad una breve descrizione della situazione sanitaria del signor Marchioro.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria del signor Marchioro, lo stesso risulta soffrire

[REDACTED]

Nel 2018, in occasione [REDACTED]
hanno diagnosticato [REDACTED]

Inoltre, al signor Marchioro è stato diagnosticato [REDACTED]

[REDACTED]

Per quest'ultima patologia il signor Marchioro ha dovuto ricorrere lo scorso aprile 2021 ad

[REDACTED]

Da marzo 2021 [REDACTED]

[REDACTED]

Tali patologie comportano al signor Marchioro [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Ispettorato Medico Inps ha riconosciuto in data 29/3/2022 il signor Marchioro invalido civile al 100% ed inabile a meno di un terzo, tuttavia, l'istituto previdenziale non corrisponde allo stesso alcuna pensione di invalidità in quanto non in regola con il versamento dei contributi, mentre, gli è stata riconosciuta dall'Enasarco una pensione di invalidità pari a circa € 570 mensili da agosto 2021.

Per quanto riguarda, invece, la signora Dogà la stessa ha lavorato per più di vent'anni come impiegata presso prima, una società nel settore della nautica e, poi, presso una società del settore dell'abbigliamento. Con la nascita del primo ed unico figlio e l'affidamento per 4 anni di un bambino straniero ha fatto per un periodo la casalinga prendendosi cura della famiglia.



La signora Laura Dogà dal 2004 al 2019 si è dovuta sottoporre [REDACTED] in quanto, il primo, intervento molto invasivo ha avuto delle complicazioni che ha comportato il doversi sottoporre ad ulteriori interventi [REDACTED]. In questi mesi di inabilità il marito, il signor Marchioro ha dovuto prestare assistenza alla moglie riducendo di fatto il tempo e le forze altrimenti rivolte alla propria attività. Una volta terminato il periodo riabilitativo per la signora Dogà la stessa si è trovata una occupazione come Colf dal 2019 presso una famiglia.

Come detto, quindi, la riduzione del fatturato per le cause sopra descritte ed il peggioramento della salute del signor Marchioro, nonché, della salute della moglie per un lungo periodo hanno fatto sì che i coniugi non siano più stati in grado di far fronte alle obbligazioni assunte.

I coniugi Marchioro Dogà si sono quindi rivolti al credito al consumo per ricevere nuova finanza per far fronte alle spese imminenti ma di fatto peggiorando la propria situazione debitoria. In data 26/10/2016, con l'intento di chiudere alcune posizioni creditorie, ridurre l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito i coniugi Marchioro Dogà hanno venduto l'immobile sito in via Carlo Levi n. 16 adibito ad abitazione principale al prezzo di € 194.000,00 ed hanno acquistato l'immobile di via Fapanni n. 2 in Martellago (VE) al prezzo di € 120.000,00, cercando, come detto, di ridurre la propria esposizione debitoria.

2. LA SITUAZIONE REDDITUALE DEI DEBITORI RICORRENTI

Il signor Paolo Marchioro svolge improprio come ditta individuale l'attività di agente;

A far data da ottobre 2021 il signor Marchioro percepisce dall'Enasarco una pensione di invalidità pari a circa € 570 mensili.

La signora Laura Dogà svolge dal 2019 l'attività di collaboratore domestico a tempo indeterminato.

Si allegano:

- Dichiarazioni PF degli anni 2019, 2020, 2021 del signor Marchioro;



- Le Certificazioni Uniche 2019, 2020, 2021 della signora Dogà;

Si riepiloga la situazione reddituale del nucleo familiare degli ultimi tre anni:

| MARCHIORO | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| REDDITO LORDO | 12.923,00 | 15.807,00 | 25.090,00 |
| IRPEF | 0,00 | 1.047,00 | 3.142,00 |
| ADDIZIONALE REGIONALE | 0,00 | 174,00 | 288,00 |
| ADDIZIONALE COMUNALE | 0,00 | 106,00 | 175,00 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3.850,52 | 3.850,52 | 3.850,52 |
| TOTALE IMPOSTE | 3.850,52 | 5.177,52 | 7.455,52 |
| REDDITO NETTO | 9.072,48 | 10.629,48 | 17.634,48 |
| | | | |
| DOGA' | 6.668,30 | 8.117,26 | 8.117,26 |
| REDDITO NUCLEO FAMILIARE | 15.740,78 | 18.746,74 | 25.751,74 |
| REDDITO MENSILE NUCLEO FAMILIARE | 1.311,73 | 1.562,23 | 2.145,98 |

Il reddito mensile medio dell'ultimo triennio ammonta, quindi, a € 1.673,71, al quale bisogna aggiungere la pensione di invalidità riconosciuta dall'ENASARCO a far data dal 1 agosto 2021 pari a € 578,00 mensili. Reddito totale di € 2.251,71.

3. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI DEBITORI RICORRENTI

I ricorrenti sono proprietari di un appartamento con pertinenza in via Fapanni n. 2 a Martellago (VE) censito al catasto fabbricati come segue:

Fg. 7, mapp. 514/7, cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5, sup. cat. Mq 106 r.c. 497,09;

Fg. 7, mapp. 514/15, cat. C/6, Cl. 6, sup. cat. Mq 13, r.c. 26,86;

Su tale immobile grava mutuo fondiario stipulato con la Banca Intesa San Paolo, il cui debito residuo alla data del 6 ottobre 2022 ammonta a 75.760,46 euro.

*

ALTRI BENI

Il sig. Marchioro è proprietario dell'autovettura Toyota IQ targata EJ800YV anno di immatricolazione 2012 avente 70.000 km circa.



Inoltre, il sig. Marchiori ha in corso un contratto di leasing con la società BMW Group Financial Services Italia n. 10590911/01 avente ad oggetto l'autovettura BMW Serie 2 18D *active tourer advantage*, targata FK042CS immatricolata nel 2017, il cui canone mensile ammonta a 177,06 euro, scadenza ottobre 2022 e riscatto 14.500,00 euro.

Alla scadenza, il sig. Marchioro provvederà a restituire l'autoveicolo alla società di leasing.

I ricorrenti sono, infine, titolari di un conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo:

- n. 50085-10002053 il cui saldo al 6 ottobre 2022 ammonta a 2,24 euro;

I ricorrenti non possiedono altri valori mobiliari di qualsiasi genere né quote di partecipazione in società di capitali.

In questa prospettiva, si ritiene opportuno sottoporre all'esame di codesto Ill.mo Tribunale la presente proposta di concordato minore ex art. 74 D. lgs. 12/1/2019, n. 14 e succ. modifiche integrato dal D. lgs. 17/6/2022 n. 83.

4. LA SITUAZIONE DEBITORIA DEI DEBITORI RICORRENTI

Di seguito vengono esaminate le voci patrimoniali relative alle passività.

1) CREDITORE: ISP OBG SRL già BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da mutuo fondiario acquisto prima casa, ad oggi i pagamenti risultano regolari € **75.760,46**;

2) CREDITORE: AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DI VENEZIA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante dagli estratti di ruolo allegati per complessivi € **36.404,08** di cui in privilegio € 33.806,84 e in chirografo € 2.597,24;

3) CREDITORE: AGENZIA DELLE ENTRATE

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da debito IVA per complessivi € **25.245,89** in privilegio;

4) CREDITORE: INPS

NATURA DEL CREDITO: credito derivante omessi versamenti contributi integrativi per € **6.329,55** in privilegio;



5) CREDITORE: RAG. LUIGINO SILVESTRIN

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da omessi pagamenti dell'attività di consulenza fiscale per complessivi € **13.553,28** in privilegio;

6) CREDITORE: REGIONE VENETO

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da omessi pagamenti bollo auto per complessivi € **447,46** in privilegio;

7) CREDITORE: ISP OBG srl già BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

NATURA DEL CREDITO: credito relativo ad un prestito personale per la stipula della polizza vita collegata al mutuo fondiario di cui sopra pari a € **10.731,04**;

8) CREDITORE: COMPASS BANCA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da finanziamento per complessivi € **57.553,43** in chirografo, su cui grava decreto ingiuntivo n. 1074 del 18 maggio 2022;

9) CREDITORE: MONTE PASCHI DI SIENA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da esposizione debitoria rapporto di conto corrente n. 612139-28 per complessivi € **10.751,38** in chirografo oltre interessi;

10) CREDITORE: IFIS NPL INVESTING già FINDOMESTIC

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da finanziamento n. 10070334322073 per complessivi € **3.962,51** in chirografo;

11) CREDITORE: INTESA SAN PAOLO SPA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da saldo a debito per complessivi **1.129,78** in chirografo, relativo ai seguenti conti correnti: n. 9854, pari a € 981,00, n. 2047 pari a € 36,00 e n. 11898 pari a € 112,78;

12) CREDITORE: CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da omessi pagamenti diritto camerale per complessivi € **83,87** in chirografo;

13) CREDITORE: CONDOMINIO SILVIA

NATURA DEL CREDITO: credito derivante da omessi pagamenti spese condominiali per complessivi € **512,07** in chirografo;

14) CREDITI PREDEDUCIBILI - SPESE DI GIUSTIZIA



Trattasi del compenso richiesto da parte dell'advisor dott. Fabio Zito per € 3.000,00 €oltre spese e accessori e così in totale € 3.806,40, del compenso dell'avvocato Sara Ferrari per complessivi € 1.040,00 e del compenso per l'attività compiuta dall'O.C.C. per l'attività svolta durante la procedura da sovraindebitamento come da allegato per totali € 9.459,31 determinato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. n. 3/2012.

5. IL FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Come meglio riepilogato nel capito 2 rubricato "situazione reddituale dei ricorrenti" il reddito netto medio mensile a disposizione del nucleo familiare dei ricorrenti è pari a € 2.251,71.

Secondo i dati estratti dalla banca Istat, nella sezione dedicata al reddito di un nucleo familiare composto da due persone residenti in Italia emerge che nell'anno 2020, la spesa media mensile ammonta a 2.372,29 €(link: "Reddito delle persone fisiche (Irpef) - comuni (istat.it)").

Si ritiene opportuno precisare che il prospetto reso disponibile dall'ISTAT fa riferimento all'anno 2020 e, a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina, le spese delle famiglie nell'ultimo periodo hanno subito un notevole incremento a seguito dell'aumento delle

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2020, valori stimati in euro

| CAPITOLO DI SPESA | NUMERO DI COMPONENTI | | | | | Totale |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e più | |
| SPESA MEDIANA MENSILE | 1.451,45 | 2.006,93 | 2.365,90 | 2.520,38 | 2.612,03 | 1.961,70 |
| SPESA MEDIA MENSILE | 1.715,80 | 2.372,29 | 2.717,47 | 2.912,67 | 3.076,38 | 2.328,23 |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 298,39 | 468,74 | 568,16 | 640,74 | 736,44 | 467,56 |
| Pane e cereali | 47,45 | 74,04 | 93,09 | 108,67 | 125,63 | 76,08 |
| Carni | 60,29 | 101,98 | 125,41 | 144,53 | 169,32 | 101,68 |
| Pesci e prodotti ittici | 24,70 | 41,81 | 51,93 | 56,44 | 63,10 | 41,08 |
| Latte, formaggi e uova | 39,95 | 61,89 | 75,30 | 85,46 | 97,53 | 62,11 |
| Oli e grassi | 10,11 | 15,59 | 17,53 | 18,18 | 22,39 | 14,81 |
| Frutta | 30,06 | 45,33 | 50,06 | 52,65 | 56,36 | 42,69 |
| Vegetali | 44,01 | 64,40 | 75,19 | 83,63 | 96,39 | 63,85 |
| Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 10,98 | 17,63 | 21,36 | 25,86 | 31,77 | 17,94 |
| Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*) | 7,62 | 10,49 | 13,51 | 14,74 | 16,26 | 10,97 |
| Caffè, tè e cacao | 9,39 | 14,65 | 17,21 | 17,93 | 19,10 | 14,05 |
| Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 13,83 | 20,94 | 27,56 | 32,64 | 38,58 | 22,30 |
| Non alimentare | 1.417,41 | 1.903,55 | 2.149,31 | 2.271,93 | 2.339,94 | 1.860,68 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 30,51 | 45,23 | 51,15 | 48,89 | 58,45 | 42,54 |
| Abbigliamento e calzature | 45,30 | 74,63 | 110,24 | 154,97 | 181,10 | 87,98 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 802,57 | 942,44 | 941,93 | 935,39 | 905,00 | 893,21 |
| <i>Manutenzioni straordinarie</i> | 18,14 | 30,88 | 25,89 | 25,74 | 25,45 | 24,74 |
| <i>Affitti figurativi</i> | 536,64 | 631,86 | 614,58 | 600,00 | 511,74 | 587,09 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 79,11 | 109,34 | 117,22 | 117,25 | 149,21 | 103,66 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 79,50 | 123,84 | 123,70 | 120,04 | 114,14 | 108,10 |
| Trasporti | 122,47 | 209,02 | 291,39 | 319,88 | 339,73 | 217,45 |
| Comunicazioni | 36,83 | 53,38 | 65,62 | 72,30 | 81,59 | 54,16 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 56,07 | 90,63 | 115,57 | 141,28 | 142,52 | 93,49 |
| Istruzione | 3,17 | 5,73 | 23,53 | 34,51 | 34,10 | 13,63 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 54,49 | 72,41 | 99,73 | 115,27 | 109,22 | 79,41 |
| Altri beni e servizi** | 107,40 | 176,91 | 209,22 | 212,16 | 224,89 | 167,04 |

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.



materie prime e delle spese di energia e gas.

Il reddito medio dei ricorrenti ammonta, quindi, a € 2.251,71 mentre la media delle spese per una famiglia composta da due persone ammonta a € 2.372,29.

I ricorrenti, pur di poter conservare la proprietà della loro abitazione, continuando a pagare il mutuo, pari a € 387,06 mensili ma sospendendo il pagamento della rata relativa alla polizza vita collegata al mutuo, pari a € 111,55 e risparmiando un eventuale canone di locazione che sarebbe sicuramente superiore alla rata di mutuo che pagano ora, sarebbero comunque disposti a mettere a disposizione dei creditori, con non poco sacrificio, la somma di € 350,00 al mese per cinque anni pari a complessivi € 21.000,00.

Somma che in caso di liquidazione non sarebbero in grado di mettere a disposizione della massa dei creditori in quanto costretti, come detto, a trovare una casa in affitto, affitto che difficilmente potrà essere inferiore a 700,00 € mensili.

6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

7. I CREDITI SORTI IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA

- il compenso dell'advisor, pari a € 3.806,40 verrà pagato in prededuzione una volta ottenuto l'attivo sufficiente;
- il compenso dell'avvocato che presenterà il ricorso ed assisterà i ricorrenti nella procedura pari a € 1.040,00 una volta ottenuto l'attivo sufficiente;
- il compenso del professionista avente funzione di O.C.C., pari a € 9.459,31 una volta ottenuto l'attivo sufficiente;

8. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE - TEMPI E MODALITA' DI SODDISFACIMENTO

Verificata l'impossibilità di procedere con il regolare pagamento dei debiti pregressi fino alla loro totale estinzione, i ricorrenti si sono determinati ad adire codesto Ecc.mo



Tribunale per essere ammessi proposta di concordato minore ex art. 74 D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83 prevedendo quanto segue.

Pagamento del 100% del creditore ipotecario mantenendo il piano di ammortamento attuale, dell'7,56% dei creditori privilegiati e pagamento del 0,43% dei creditori chirografari.

Si riepiloga un prospetto con l'indicazione della soddisfazione dei creditori e dei crediti con il pagamento in 60 rate mensili a decorrere da 30 giorni dalla data di omologa:

| CREDITORE | IPOTECARIO | PRIVILEGIO | % | SODDIF PRIV | RETROC CHIR | CHIROGRAFO | TOT CHIROG | % | SODDISF CHIR |
|---|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|--------|--------------|
| MONTE PASCHI DI SIENA | | | | | | 10.751,38 | 10.751,38 | 6,69% | 46,45 |
| AGENZIA E RISCOSSIONE | | 33.806,84 | 42,59% | 2.555,22 | 31.251,62 | 2.597,24 | 33.848,86 | 21,06% | 146,24 |
| IFIS NPL INVESTING SPA (CEDENTE FINDOMESTIC) | | | | | | 3.962,51 | 3.962,51 | 2,47% | 17,12 |
| COMPASS BANCA SPA | | | | | | 57.553,43 | 57.553,43 | 35,81% | 248,65 |
| INTESA SAN PAOLO C/C 9854 | | | | | | 981,00 | 981,00 | 0,61% | 4,24 |
| INTESA SAN PAOLO C/C 2047 | | | | | | 36,00 | 36,00 | 0,02% | 0,16 |
| INTESA SAN PAOLO prestito personale | | | | | | 10.731,04 | 10.731,04 | 6,68% | 46,36 |
| INTESA SAN PAOLO | 75.760,46 | | | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RAG SILVESTRIN | | 13.553,28 | 17,07% | 1.024,40 | 12.528,88 | | 12.528,88 | 7,80% | 54,13 |
| INPS | | 6.329,55 | 7,97% | 478,41 | 5.851,14 | | 5.851,14 | 3,64% | 25,28 |
| INTESA SAN PAOLO C/C 11898 | | | | | | 112,78 | 112,78 | 0,07% | 0,49 |
| comuned di martellago | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Veritas | | | | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Condominio SilviaStudio T sas di G. Mozzato e F. Nicoli | | | | | | 512,07 | 512,07 | 0,32% | 2,21 |
| Agenzia entrate | | 25.245,89 | 31,80% | 1.908,16 | 23.337,73 | | 23.337,73 | 14,52% | 100,83 |
| Regione Veneto | | 447,46 | 0,56% | 33,82 | 413,64 | | 413,64 | 0,26% | 1,79 |
| CCIAA | | | | | | 83,87 | 83,87 | 0,05% | 0,36 |

I coniugi Marchioro Dogà sono, quindi, disponibili a mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di € 350,00 per 5 anni per complessivi 21.000,00 euro.

9. LA CONVENIENZA ECONOMICA DELLA PROPOSTA DEI DEBITORI RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA

Al fine di verificare la convenienza economica della proposta del debitore rispetto all'ipotesi liquidatoria, bisogna confrontare il soddisfacimento dei creditori nel caso di omologa della proposta di concordato minore con la liquidazione del patrimonio dei coniugi.

Nella procedura di concordato minore l'attivo realizzabile consiste nel pagamento del creditore ipotecario per l'intero secondo il piano attuale di mutuo e la messa a disposizione di € 350 € mensili per un attivo in cinque anni pari a € 21.000,00.

In tale ipotesi concordataria le spese in prededuzione ammontano a complessivi 14.305,71

La somma a disposizione dei creditori pertanto ammonta a 6.694,20 euro.



In caso di liquidazione controllata, i sovraindebitati sarebbero costretti a vendere l'immobile di proprietà, su cui, come detto grava un mutuo residuo di € 77.000,00 circa.

Nella migliore delle ipotesi, anche riuscendo a vendere l'abitazione di mq 105 al prezzo di € 93.000,00 (ricordo che il prezzo sostenuto per l'acquisto nell'anno 2017 è di € 120.000,00) e che a luglio 2022 è stato aggiudicato all'asta un appartamento nello stesso condominio di mq 130 al prezzo di 115.000,00.

In proporzione l'abitazione dei ricorrenti potrebbe valere € 93.000,00

| | |
|--|------------|
| prezzo aggiudicazione appartamento stesso condominio | 115.000,00 |
| mq | 130,00 |
| prezzo al mq | 884,62 |
| mq abitazione ricorrenti | 105,00 |
| prezzo stimato | 92.884,62 |

Si riepilogano, nella tabella che segue, le spese in prededuzione nel caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata e di una procedura di concordato minore che cambierebbero:

| | LIQUIDAZIONE | CONCORDATO |
|------------------------------|--------------|------------|
| ADVISOR | 3.806,40 | 3.806,40 |
| AVVOCATO | 1.040,00 | 1.040,00 |
| OCC | 9.459,31 | 9.459,31 |
| PERITO STIMATORE | 4.037,80 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE | 18.343,51 | 14.305,71 |

Nel caso della procedura liquidatoria, dovendo sostenere una maggiore spesa mensile a seguito del canone di affitto, i sovraindebitati non riuscirebbero a mettere a disposizione ulteriori somme a favore dei creditori.

Infatti, ad oggi i coniugi pagano il creditore ipotecario per complessivi € 387,06 al mese, con la vendita dovrebbero trovare una nuova sistemazione che comporterebbe un canone di affitto nella migliore delle ipotesi di circa € 700,00 mensili.

Nella procedura liquidatoria, l'unico attivo sarebbe dato dalla vendita dell'abitazione dei ricorrenti il cui prezzo viene stimato in € 93.000,00.

Come detto, in tale ipotesi le spese di procedura ammonterebbero a complessivi € 18.343,51.



Una volta pagate le spese in prededuzione residuerebbe pertanto un attivo pari a € 74.541,11 che non sarebbe in grado di soddisfare neppure per intero il creditore ipotecario il cui debito è pari a € 75.760,46, come meglio dettagliato nella tabella che segue:

| | liquidazione | concordato |
|----------------------------|--------------|------------|
| TOTALE ATTIVO | 92.884,62 | 21.000,00 |
| PREDEDUZIONE | 18.343,51 | 14.305,71 |
| SOMME DISTRIBUIBILI | 74.541,11 | 6.694,29 |
| SODDISFAZIONE IPOTECARI | 74.541,11 | 75.760,46 |
| SODDISFAZIONE PRIVILEGIATI | 0,00 | 6.694,29 |
| SODDISFAZIONE CHIROGRAFARI | 0,00 | 0,00 |

L'ipotesi qui prospettata, del concordato minore, con i coniugi Marchioro Dogà disposti a fare un sacrificio, mettendo a disposizione dei creditori € 350,00 mensili per cinque anni, e quindi, complessivi € 21.000,00 è più conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria in cui l'unico attivo è rappresentato dall'immobile la cui vendita andrebbe a soddisfare solo il creditore ipotecario e parzialmente.

Si fa presente, inoltre, che la proposta di concordato minore permetterebbe ai ricorrenti di continuare a vivere presso la propria abitazione evitandogli di dover far fronte ad un trasloco che risulterebbe per gli stessi sia costoso, nonché, impegnativo fisicamente viste le condizioni di salute dei coniugi e permetterebbe di dare piena attuazione agli intenti del legislatore della L. 3 del 2012 c.d. "legge salva suicidi" e, nonché, a quelli ripresi nel nuovo Codice della Crisi di Impresa di offrire ai debitori istanti uno strumento per la risoluzione della crisi con la conseguente liberazione dei debiti e la possibilità di una seconda ripartenza, la c.d. "*fresh start*" nel linguaggio del legislatore europeo.

Se si considera che il piano consente ai creditori di soddisfarsi in misura superiore all'alternativa liquidatoria, si può giungere ad un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria che deve essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore.

Ad ogni modo appare essenziale sottolineare quanto segue.

La proposta di concordato minore è accompagnata dall'assenso preliminare al piano da parte dei maggiori creditori, che quindi, faranno la loro analisi di convenienza economica rispetto all'alternativa liquidatoria giungendo alle stesse conclusioni dei ricorrenti.



“Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l’eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta. Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di concordato minore”. [TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Seconda Civile n.25/15].

Nel caso che i creditori dovessero giungere a conclusioni differenti, i ricorrenti chiedono fin d’ora la conversione della procedura di concordato minore in liquidazione controllata.

12. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

1. certificato di residenza e stato famiglia dei coniugi Marchioro Dogà;
2. istanza nomina OCC e ricevute pagamento acconto OCC;
3. estratto dichiarazioni di fallimento Hair Line Diffusion srl e Robyem srl;
4. dichiarazione PF Marchioro Paolo degli anni 2019, 2020 e 2021, contratto di lavoro
Certificazioni Uniche Laura Dogà degli anni 2020, 2021;
5. spese utenze famiglia;
6. estratti conto;
7. estratto dei ruoli Agenzia riscossione Venezia;
8. carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
9. centrale rischi;
10. visure al PRA;
11. visura protesti;
12. documentazione sanitaria;
13. documentazione immobile via Fapanni;
14. risposte CTC e CRIF;
15. risposte alla circolarizzazione dei crediti;
16. dichiarazioni dei redditi Marchioro anni 2011, 2015 e 2016;



17. relazione del gestore al piano di concordato minore

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Tribunale di Venezia che

VERIFICATA

La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 74 e seguenti del D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83

VOGLIA

Con decreto ex art. 78 comma 1 del D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83

APRIRE LA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

DISPONENDO

ex art. 78 del D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, del decreto e l'ordine a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sempre ai sensi dell'art. 78 DEL D.L. 12/01/2019 n. 14, integrato con il D.L. 17/06/2022 n. 83.

Venezia, lì 26 ottobre 2022

Avv. Sara Ferrari

